

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il Liceo Scientifico "E. Majorana" di Caltagirone, luogo di formazione ed educazione mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di coscienza critica, impronta la vita della comunità scolastica sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, sul reciproco rispetto, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D. Legs. 297/94 e successive modifiche, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento come libera espressione culturale e professionale.

Il presente Regolamento di Istituto si informa alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento al D.Lgs. 16 Aprile 1994 n.297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado*) e successive modifiche, al D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), al D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*), *secondaria*). Quest'ultimo testo legislativo ha introdotto il "Patto educativo di corresponsabilità" quale atto congiunto tra scuola-famiglia, da formalizzarsi, sottoscrivendolo, all'atto dell'iscrizione.

Il "Patto educativo di corresponsabilità", allegato al presente Regolamento di Istituto, è elaborato, condiviso e sottoscritto dal Consiglio di Istituto.

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2. Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi

didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3. Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4. Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi

competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 4. In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
 - 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
 - 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (1).
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Art 5. Impugnazioni.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due

rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
 3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
 4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici (2).
- (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 5-bis. Patto educativo di corresponsabilità.

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità (3).
- (3) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 6. Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

PARTE PRIMA - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 1 - Assemblee degli studenti e dei genitori

Gli studenti dell'Istituto e i relativi genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi capi, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'art.2, comma9 del D.P.R. 249/98, dell'artt. 42/43/44 del D.P.R. 416/74 e dell'art.13 del D.P.R. 297/94.

1. Assemblea di Istituto

L'Assemblea d'Istituto è l'organo di partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica. Su richiesta degli studenti o su proposta della Presidenza, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo.

Ai sensi della nota ministeriale 26.11.2003. prot. N. 4733/A3, le giornate riservate alle assemblee d'Istituto, durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi per oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali partecipano esperti regolarmente autorizzati dal Consiglio d'Istituto, sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni, e rientrano, pertanto, nei 200 giorni di lezioni previste dall'art. 74 del D.L.vo n. 297/94.

- a) Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto. Tale assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. Non può avere luogo un'assemblea a partire dal trentesimo giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
- b) L'Assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data, ora di convocazione e ordine del giorno sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.
- c) La richiesta di Assemblea di Istituto deve pervenire in Presidenza almeno 5 giorni prima la data di convocazione. Per motivi straordinari e comprovati, di volta in volta valutati dal Dirigente Scolastico, la suddetta richiesta può pervenire in deroga ai 5 giorni indicati. La richiesta deve indicare la data dell'assemblea, l'ordine del giorno, eventuali particolari necessità. Il Dirigente scolastico può indicare una data diversa da quella richiesta in ragione di particolari esigenze della scuola.
- d) La partecipazione all'assemblea, quando autorizzata, è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa a partire dalla seconda ora di lezione e i docenti possono presenziare all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e diritto di parola.
- e) La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa, nel qual caso gli alunni rientreranno in classe fino al termine della 3° ora di lezione. Gli alunni non possono sciogliere l'Assemblea prima della 3° ora di lezione.

2. Assemblea di classe

- a) Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe della durata massima di due ore. La richiesta di svolgimento di tale assemblea è firmata dai due rappresentanti, e controfirmata dai docenti per presa visione. La richiesta, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere inoltrata alla Presidenza almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione.
- b) L'Assemblea di classe è convocata dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti di classe o su richiesta del 10% degli studenti..
- c) La partecipazione all'assemblea, quando autorizzata, è obbligatoria per tutti gli studenti. All'assemblea presenziano i docenti in orario con compiti di vigilanza e diritto di parola.

3. Assemblee dei genitori

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblee nei locali della scuola. Tale diritto è regolato dal disposto dell'art.15 del D.P.R. 297/94 cui si rinvia.

Art.2 - Rapporti scuola famiglia

1. Al fine di favorire dinamiche funzionali alla formazione degli alunni, nel corso della prima settimana del mese, in giorno e ora stabilita, ogni docente sarà a disposizione della famiglia in sala Professori.
2. I genitori degli alunni saranno ricevuti dal Consiglio di classe, presieduto dal coordinatore, in orario pomeridiano in date stabilite e comunicate dalla scuola.

3. Le comunicazioni con le famiglie, per telefono o per lettera, verranno attivate dalla Scuola per informare su assenze ripetute, ritardi nell'orario d'ingresso, comportamenti indisciplinati, scarso rendimento, ed ogni altro evento di cui si ritenga opportuno e utile dare urgente comunicazione alle famiglie.
4. Copia dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento d'Istituto viene dato a ciascun studente all'atto dell'iscrizione.

Art.3 - Disposizioni generali
orario scolastico, ritardi, assenze,uscite anticipate, vigilanza

1. Orario scolastico
 - a) Gli alunni in Istituto possono entrare nei 15 minuti che precedono l'inizio delle lezioni; al suono della campana (8,20) si recano rapidamente nelle aule. Nessun alunno potrà essere ammesso in classe dal docente dopo le 8,30 senza autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato.
 - b) Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di accesso degli alunni.
2. Ritardi
 - a) Gli alunni ritardatari verranno accolti in un'aula o spazio loro destinato dove potranno svolgere attività di studio in attesa dell'ingresso in seconda ora.
 - b) Hanno diritto ad entrare in classe oltre la seconda ora ma non dopo l'inizio della terza ora (10,20) gli alunni che si siano sottoposti ad esami clinici o visite specialistiche opportunamente certificate. Le entrate in seconda ora devono essere giustificate: sul libretto delle giustificazioni dal genitore, per i primi tre ritardi; sul libretto e personalmente dal genitore in Presidenza dal quarto ritardo in poi, e comunque non sono ammessi più di otto ingressi in seconda ora nell'intero anno scolastico.
3. Assenze
 - a) Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti, mentre il docente della seconda ora è delegato a registrare l'ammissione in seconda ora.
 - b) Gli alunni devono giustificare le assenze lo stesso giorno del loro rientro a scuola; coloro che, ammessi con riserva il primo giorno, non presentano regolare giustificazione nel secondo, verranno ammessi alle lezioni, ma ne verrà presa nota nel registro di classe con l'avvertenza che al quarto giorno dal rientro senza regolare giustificazione,non saranno ammessi alle lezioni.
 - c) In caso di assenze di cinque o più giorni programmate dalla famiglia e comunicate in Presidenza personalmente da uno dei genitori per motivi diversi dalla malattia, verrà apposta una nota sul registro di classe. Lo studente al rientro esibirà regolare giustificazione.
 - d) Eventuale assenza collettiva sarà considerata grave mancanza disciplinare e, a discrezione della Presidenza, opportunamente sanzionata.
4. Uscite anticipate
 - a) Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati dal Dirigente scolastico solo per motivi eccezionali e, comunque, non prima della fine della terza ora di lezione (11,20). Gli alunni, anche se maggiorenni, dovranno essere prelevati dal genitore o da chi ne esercita legalmente la patria potestà. Ogni uscita anticipata sarà annotata sul registro di classe e, in Presidenza, su quello delle assenze, al fine di valutarne l'incidenza sulla effettiva partecipazione alle lezioni.
 - b) Il Dirigente scolastico potrà sospendere, in caso di abusi, i permessi per ingressi in ritardo e uscite anticipate, dopo averne dato comunicazione alla famiglia dell'alunno.
5. Vigilanza
 - a) Durante lo svolgimento delle lezioni curriculari e delle attività didattiche la vigilanza degli studenti è compito del docente in orario di servizio.
 - b) Per le lezioni di educazione fisica o quando si recheranno nei laboratori o nelle aule speciali gli alunni devono essere prelevati e accompagnati dal docente o, in caso di materiale impedimento, da un componente del personale ATA.
 - c) La vigilanza degli alunni durante l'intervallo sarà fatta ai piani dal docente della seconda ora
 - d) Durante le ore di lezione gli alunni dovranno rimanere nella propria classe; sono autorizzati ad uscire dall'aula solo in caso di necessità, ma non più di uno per classe (due se donne) e non più di qualche minuto alla volta. Sarà il docente dell'ora ad esercitare adeguata vigilanza. Nei cambi di ora tutti gli studenti dovranno attendere in classe l'insegnante dell'ora successiva, senza uscire per nessun motivo dall'aula. In caso di necessità, l'autorizzazione ad uscire dalla classe viene data dal docente in ingresso al momento del suo arrivo.

- e) Non è consentito l'uso del servizio bar agli alunni al di fuori del periodo di intervallo.
- f) Gli alunni possono recarsi presso gli uffici di segreteria soltanto negli orari di ricevimento.
- g) Al termine delle lezioni l'uscita dall'aula degli alunni avviene sotto la vigilanza del docente presente in classe.
- h) Durante le attività curriculari ed extracurriculari l'accesso ai locali della scuola è custodito dal personale ATA secondo un piano redatto dal D.S.G.A. e vistato dal D.S.

Art 4- Utilizzo degli spazi

1. Biblioteca, Laboratori e Aule speciali

Per laboratorio si intende l'insieme aule-attrezzature-servizi. I laboratori e le aule speciali sono parte integrante del capitale dell'Istituto. L'uso di ogni laboratorio è disciplinato da uno specifico regolamento.

- a) Il trasferimento degli alunni nei laboratori, aule speciali e palestra avviene in ordine e sotto il diretto controllo del docente dell'ora.
- b) Tutte le componenti della scuola devono sentirsi responsabilmente e solidalmente impegnate, ognuna per quanto di sua competenza, ad operare e vigilare per assicurare il mantenimento degli standard di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.
- c) Della Biblioteca, dei Laboratori scientifici e delle Aule speciali sono consegnatari i docenti nominati dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il personale ATA ad essi preposto. Essi curano l'elaborazione dell'orario di utilizzazione dei laboratori nonché l'affissione dello stesso all'albo della scuola.
- d) Nelle ore di effettivo utilizzo di tali locali si intendono responsabili coloro che, in qualità di docenti, svolgono attività di ricerca o laboratorio.
- e) Alla fine di ogni anno scolastico i consegnatari presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione sul funzionamento dei locali con eventuali suggerimenti per migliorarne l'utilizzazione.
- f) I danni arrecati dagli studenti all'edificio, agli arredi, alle attrezzature o a quant'altro di proprietà o assegnato all'Istituto, saranno da questi rifusi completamente, se sarà accertata la responsabilità.
- g) L'uso di Internet è consentito al personale docente e non docente solo per motivi relativi alle proprie funzioni.
- h) La navigazione via Internet dell'Istituto è finalizzata solo alla ricerca di materiali utilizzabili a fine didattico e professionale. Non è consentita la navigazione come attività ricreativa.

2. Palestra

L'uso della Palestra deve essere effettuato, da parte di tutti gli utenti, secondo i criteri e le norme del Regolamento esposte nei locali in considerazione delle strutture e della tipologia degli impianti. L'uso degli stessi in orari pomeridiani avviene conformemente a quanto previsto nel POF alla voce attività integrative o altro.

3. Spazi esterni

Le auto, le moto, le biciclette degli alunni possono essere posteggiate all'interno della scuola, negli spazi appositamente predisposti, ma non possono essere prelevate prima della fine delle lezioni. Il cancello durante l'intervallo rimarrà chiuso. E' vietata la sosta ai mezzi non autorizzati, ad eccezione dei veicoli del personale della scuola

Art.5 - Diritto di affissione

- 1. L'affissione è consentita nei locali dell'Istituto solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico. Il personale docente e ATA ha il diritto-dovere di segnalare ogni violazione al disposto del presente articolo alla Presidenza, cui compete facoltà di intervento.

Art.6 - Uscite didattiche

- 1. Il presente Regolamento d'Istituto accoglie i criteri per l'organizzazione e la partecipazione ai viaggi d'istruzione elaborati dalla Commissione Viaggi di istruzione così disponendo:
 - a) i progetti devono essere rispondenti ai criteri didattico-educativi del P.O.F di Istituto, e conformi agli obiettivi della programmazione curricolare dei Consigli di classe;
 - b) la Commissione Viaggi di istruzione si occupa di registrare le proposte formulate dai vari Consigli di classe che, con piena autonomia di scelta, indicheranno gli itinerari motivandoli adeguatamente dal

- punto di vista didattico. Per ogni viaggio il Consiglio di classe nomina un docente referente che si impegna, all'atto della presentazione del progetto, ad accompagnare le classi interessate;
- c) le richieste, debitamente protocollate, dovranno pervenire alla Commissione Viaggi di istruzione entro e non oltre le ore 12,00 del 15 gennaio 2009; la Commissione provvederà successivamente a curare gli aspetti organizzativi del viaggio;
 - d) il numero dei partecipanti non può essere inferiore al 50% più uno degli alunni della classe;
 - e) l'adesione al viaggio d'istruzione avviene tramite firma del familiare responsabile su apposito modulo e versamento di un acconto della somma prevista; da ciò scaturisce impegno all'intero pagamento della quota di partecipazione;
 - f) la responsabilità dell'Istituto nei confronti degli allievi minori cessa 15 minuti dopo l'arrivo del mezzo di trasporto al luogo di rientro prestabilito;
 - g) il gruppo complessivo degli alunni partecipanti non può superare n. 50 unità, al fine di garantire un maggior controllo da parte dei docenti e migliori standard di sicurezza;
 - h) il numero dei docenti accompagnatori deve essere di n. 1 per ogni 15 alunni;
 - i) i Consigli di classe dovranno segnalare entro Febbraio i nominativi degli alunni (sia singolarmente che come classe) esclusi, per gravi motivi disciplinari, dai viaggi d'istruzione;
 - j) i docenti accompagnatori dovranno relazionare al rientro, specificando anche eventuali problemi disciplinari sorti nel corso del viaggio, da comunicare tempestivamente alle famiglie interessate. Gli alunni segnalati per gravi comportamenti nel corso del viaggio (violenza e bullismo, abuso di alcool o sostanze illegali), saranno esclusi dai successivi viaggi d'istruzione;
 - k) gli itinerari previsti dovranno prevedere: per la classi 1-4 viaggio in Italia. La durata del viaggio è così prevista : viaggio di g. 1 (classi prime); viaggio con n. 2 pernottamenti (classi seconde); viaggio con max. n. 6 pernottamenti(classi terze e quarte); viaggio di una settimana all'estero (classi quinte);
 - l) nel caso in cui vi siano più progetti per la medesima meta, e non siano cumulabili perché eccedenti il numero massimo di partecipanti previsto, le partenze dovranno avvenire in date differenziate;
 - m) l'agenzia aggiudicataria della gara d'appalto del viaggio d'istruzione si impegna, all'atto della stipula del contratto, a evitare assolutamente che il gruppo partecipante venga accorpato in un unico viaggio con altri gruppi di altri Istituti; ove ciò avvenisse il contratto deve ritenersi ipso facto nullo. Qualora si venga a conoscenza dell'inadempienza rispetto all'obbligo all'esclusiva del viaggio a partenza avvenuta, il Liceo si riserva, sulla base della relazione conclusiva dei docenti accompagnatori, di assumere gli opportuni provvedimenti per rivalersi sull'agenzia aggiudicataria;
 - n) il progetto deve inoltre prevedere: a. trattamento di pensione completa in hotel *** o superiore; b. copertura assicurativa (Europe Assistance) per tutta la durata del viaggio c. utilizzo preferenziale, come mezzo di trasporto per le mete che superano i 600Km, dell'aereo al treno d. pullman in loco e guida turistica per tutta la durata del viaggio, ingressi ai siti di maggiore interesse culturale già compresi nella quota di partecipazione;
 - o) il Liceo verserà all'agenzia aggiudicataria un anticipo della somma complessiva, come da contratto, riservandosi di saldare il resto a conclusione del viaggio di istruzione, sentita la relazione dei docenti accompagnatori. In caso di gravi inadempienze di quanto previsto dal contratto, il Liceo prenderà gli opportuni provvedimenti che potranno prevedere l'esclusione delle agenzie inadempienti dalle gare di appalto per anni a venire o anche trattenute sulla somma da saldare, come da contratto.

PARTE SECONDA - DISCIPLINA

Art. 7 - Principi generali

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 6.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati secondo i criteri indicati e sanzionati come di seguito specificato:

SANZIONI DISCIPLINARI		
DOVERI	COMPORTAMENTO	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
FREQUENZA REGOLARE	<ul style="list-style-type: none"> • elevato nr. di assenze • assenze ingiustificate • assenze "strategiche collettive" • ritardi e uscite anticip. oltre il consentito (non documentate) • ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora • infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola 	<p>Entità punizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta <p>Autorità che la infligge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico o Docente <p style="text-align: center;">Conseguenze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ne terrà conto per l'attribuzione del voto di condotta <p style="text-align: center;">Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul giornale di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> • insulti, termini volgari e offensivi tra studenti • interventi inopportuni durante le lezioni • interruzioni continue del ritmo delle lezioni • non rispetto del materiale altrui • atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti 	<p>Entità della punizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla lezione con segnalazione alla Presidenza <p>Autorità che la infligge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico o suo delegato <p style="text-align: center;">Conseguenze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ne terrà conto per l'attribuzione del voto di condotta. L'allontanamento ha di regola la durata di un'ora di lezione. <p style="text-align: center;">Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annotazione sul giornale di classe
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> • mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente • aule e spazi lasciati in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicare l'utilizzo per le attività immediatamente successive • danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza 	<p>Entità della punizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di natura risarcitoria-riparatoria (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, risarcimento dei danni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ecc...) <p>Autorità che la infligge</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico o suo delegato

RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> • ricorso alla violenza all'interno di una discussione • atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui • atti gravemente offensivi e lesivi 	<p>Il DIRIGENTE SCOLA-STICO accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e di conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione. Il CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr.</p>
----------------------	--	---

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre...) • infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	<p>Il DIRIGENTE SCOLA-STICO accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e di conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione.</p> <p>IL CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. Degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, propone una sanzione alternativa.</p> <p>Conseguenze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ne terrà conto per l'assegnazione del voto di condotta. <p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione alla famiglia. <p>Menzione sulla pagella.</p>
<p>RISPETTO DELLA PRIVACY Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30/11/2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni o di altro dispositivo elettronico • trattamento improprio dei dati personali acquisiti mediante telefono cellulare o altri dispositivi elettronici 	<p>Il Dirigente Scolastico, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal "codice in materia di protezione dei dati personali" (artt. 161 e 166 del D.L.vo n. 196/2003) applicabili dal Garante per la Privacy, delle sanzioni penali (artt. 594, 528 e 600/ter c.p.), nonché le eventuali azioni risarcitorie, sotto il profilo civilistico, per l'abuso dell'immagine altrui (artt. 10 e 2043 c.c.), accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e di conseguenza convoca il Consiglio di Classe dello studente che ha commesso l'infrazione.</p> <p>IL CONSIGLIO DI CLASSE (docenti, rappr. degli studenti e dei genitori - se un rappresentante è parte in causa deve essere sostituito dal primo dei non eletti) decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, decide l'entità della sanzione, propone una sanzione alternativa.</p> <p>Conseguenze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ne terrà conto per l'assegnazione del voto di condotta. <p>Osservazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione alla famiglia. • Menzione sulla pagella.

Art. 9 Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. La mancanza è segnalata al Dirigente Scolastico da chi la rileva. Il Dirigente Scolastico ascolta separatamente chi segnala l'infrazione, le spiegazioni dello studente, eventuali altri testimoni. Successivamente, se l'infrazione rientra tra quelle di sua competenza, provvede all'irrogazione della sanzione. Nel caso di ammonizione scritta lo studente ha tre giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni scritte.
2. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga che l'infrazione possa portare ad una sanzione di competenza del Consiglio di Classe, provvede alla sua convocazione con almeno 5 giorni di anticipo, dandone comunicazione allo studente e ai genitori. Alla fase iniziale del Consiglio di Classe sono invitate a partecipare le persone coinvolte e/o informate dei fatti, le quali hanno l'obbligo di riferire quanto a loro conoscenza. Lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni ed ha la possibilità di essere assistito da un genitore.

3. Successivamente il Consiglio di Classe, alla sola presenza dei membri di diritto (con l'esclusione di chi fosse eventualmente parte in causa) decide se è il caso di irrogare una sanzione, in caso affermativo ne definisce l'entità e, ove possibile, individua le forme con cui la sanzione può essere convertita in attività utili alla comunità scolastica (v. art.4 comma 5 D.P.R. 249/98)
4. Le decisioni del Consiglio di Classe devono essere adeguatamente motivate.
5. I genitori devono essere informati dei provvedimenti adottati e copia del provvedimento deve essere custodita nel fascicolo personale dello studente.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola istituito a norma dell'articolo successivo.
7. La scuola valuterà, comunque, di denunciare alle autorità giudiziarie qualsiasi atto che per tipologia e gravità esuli da quelli sopra indicati (furti, danni dolosi, fatti di violenza fisica, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, etc.)

Art. 10 Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia (OG) dell'Istituzione scolastica è così costituito:
 - 4 docenti;
 - 2 studenti;
 - 2 genitori;
 - 1 rappresentante del personale A.T.A.
 - Il Dirigente scolastico
2. L'organo è designato dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto.
3. Le funzioni dell'OG sono:
 - facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
 - informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
 - assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto);
4. Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.
5. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.
6. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione nella bacheca d'istituto.
7. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 5 componenti per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese all'unanimità o a maggioranza. La decisione può essere di conferma di quella di primo grado o di modifica; in ogni caso non può peggiorare la sanzione inflitta.
8. E' incompatibile, e va sostituito, il membro dell'OG che abbia concorso a comminare la sanzione per cui è insorta la controversia. A tal uopo il Capo d'Istituto individua i docenti – uno per classe – tra i quali sceglierà il sostituto, qualora sui verifici la situazione di incompatibilità.
9. L'OG va costituito all'inizio di ogni anno scolastico.

PARTE TERZA- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi del DPR 249/98 art 6 comma 1, previa consultazione degli studenti e sentito il parere del Collegio Docenti, deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi nelle prime due sedute del Consiglio di Istituto e a maggioranza dei voti validamente espressi dalla terza seduta.
2. Eventuali modifiche e iscrizioni devono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei componenti il Consiglio ed approvate a maggioranza dei 2/3 dei voti, anche prima della scadenza prevista.

Art. 12 Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è consegnata alle famiglie degli allievi neo-iscritti, ad ogni classe ad inizio anno, ai rappresentanti dei genitori e degli allievi del Consiglio di Istituto e a tutto il personale docente e non docente, che è tenuto a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che lo riguarda. Copia del presente regolamento sarà, inoltre, affissa nell'apposita bacheca d'istituto, depositata nell'ufficio di segreteria: Il Regolamento è consultabile, infine, sul sito internet dell'Istituto.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato definitivamente nella seduta del Consiglio d'Istituto del 12 novembre 2008 entra in vigore dall'anno scolastico 2008/2009. Si rinnoverà automaticamente fino a quando non sarà espressamente abrogato.
2. L'esatta interpretazione del presente Regolamento è affidata al Consiglio di Istituto, che si pronuncerà con la maggioranza assoluta.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico emanato con Decreto Legislativo n. 297/94, alle altre leggi vigenti in materia scolastica, e allo Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti ad esso.